

(ALLEGATO A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"1UP APS"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, una associazione non riconosciuta, di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata **"1UP APS"**

L'Associazione ove previsto ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2) l'Associazione **"1UP APS"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, ha sede in Ferrara, in piazza Saccati 11. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere approvata con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 117/2017 con particolare riferimento all'art. 35, dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute indicate dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile e da quelle contenute nel presente Statuto Sociale, che fa parte integrante dell'Atto Costitutivo e che rispecchia e rispetta le disposizioni normative suindicate e

Maria Dolci

Laura Tredici

[Signature]

Paolo Dolcini

Dioniso Piva

Giuseppe Rizzo

Filippo Trovati

quelle previste dai commi 3,5,6,7 e delle lettere a, b, c, d, e, f, del comma 8 dall'art. 148 del TUIR.

Articolo 4) L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipo scioglimento, deliberato a norma di Statuto Sociale.

Articolo 5) L'Associazione si ispira a principi di democraticità e gratuità, solidaristici e di aggregazione sociale, non ha scopo di lucro e durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 6) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di offrire ai propri associati, ai loro familiari e a terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti gli enti associati, idonei ed efficienti servizi, mediante lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento a quelle indicate alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Luca Tressoldi
Paolo Balsani
Orlando Pire
Giuseppe Rizzo
Filippo Protti

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suindicato articolo (art.5 del D.lgs. 117/2017);

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Mica Rini
Luca Tresoldi
Paolo Balsani
Ornella Pina
Giuseppe Rizzo
Filippo Protti

Articolo 7) L'Associazione realizza i propri scopi istituzionali coerentemente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.lgs. 117/2017, mediante:

- L'organizzazione di corsi di formazione, workshop, mostre, convegni, manifestazioni, contest, eventi pubblici volti a coinvolgere attivamente gli associati e la cittadinanza, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
- La collaborazione con associazioni, enti pubblici, aziende o qualunque altro soggetto in sintonia con i fini statutari, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, adesioni a network già esistenti o la creazione di nuove reti e partnership tra soggetti a livello locale, nazionale, internazionale;
- La realizzazione di materiale editoriale informativo di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
- L'organizzazione di viaggi di studio e formazione;
- L'accesso, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere le finalità sociali;
- L'esercizio in via meramente marginale e senza scopi di lucro, di attività aventi natura commerciale per l'autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- L'avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

Maria S.
Lapo Freschi
Paolo Polvani
Oliviero Bina
Giacomo Rizzo
4 Filippo Patti

- L'avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente;
- La promozione di iniziative volte alla raccolta fondi nel rispetto nella normativa vigente in materia, a sostegno delle finalità sociali;
- Il compimento di ogni altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 8) Ai sensi dell'art.6 del D.lgs 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente statuto.

L'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate all'art 5 D.Lgs. 117/2017, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

Lucia Di
 Luca Trovati
 Paolo Balsani
 Andrea Pire
 Giacomo Rizzo
 Filippo Protti

SOCI

Articolo 9) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, che siano interessati all'attività della stessa. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10) I soci si suddividono in Fondatori e Ordinari.

Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali successivamente l'assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole della maggioranza dei soci fondatori esistente al momento, attribuisca tale qualifica. Salvo diverse indicazioni, i soci fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai soci ordinari.

Sono **Soci Ordinari** coloro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente statuto, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione da parte di un nuovo socio, presentata su apposito modulo, deve includere le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione, dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione e consegnata direttamente oppure inviata mezzo posta o email, unitamente alla ricevuta del versamento della corrispondente quota associativa.

Chiari
Fano Tressoldi
Filippo Protti
Paolo Dolzan

Ariano Bona
Giuseppe Rizzo
Filippo Protti

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data di versamento della quota associativa se antecedente.

Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Articolo 11) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Articolo 12) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che se non appositamente convocata, prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 13) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'associazione si fa promotrice.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di svolgere le attività comunemente concordate.

Luca Treschi
Paolo Balsani

Gianni Riva
Gianni Riva
Filippo Protti

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazioni non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f-art.148 del TUIR).

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 14) I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme contenute nell'atto costitutivo, nello statuto, negli eventuali regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti; cooperare al raggiungimento delle finalità sociali per cui l'Associazione è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo, pagare la quota associativa stabilita annualmente, entro il termine stabilito.

Articolo 15) La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

Manzoni
Luigi Tracchi
Filippo Protti
Polo Balsani
Aino Bilo
Giuseppe Rino
Filippo Protti

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Articolo 16) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione presentando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.lgs 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di

dua si
Luca Trovati
Filippo Pott
Roberto Bolzano
Olivero fine
Giuseppe Rizzo
Filippo Pott

10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art 18, comma 1, del D.lgs.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in apposito registro.

SOSTENITORI

Articolo 17) Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Luca Tresoldi
Paolo Dolzani

Olivero Pire

Giuseppe Pippo

Filippo Protti

LAVORATORI

Articolo 18) L'Associazione coerentemente a quanto indicato all'art.36 del D.Lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % (cinquanta per cento) dei volontari o al 5 % (cinque per cento) del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Articolo 19) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'ASSEMBLEA

Articolo 20) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno;

Luca Tressoldi
Filippo Petti
Paolo Balsani

Antonio Pina
Giuseppe Rizzo
Filippo Petti

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare L'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 21) L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 22) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

Gianni
 Luca Trevisoli
 Roberto Per
 Paolo Balsani
 Oliveri Line
 Giacomo Rizzo
 Filippo Protti

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), e c) di cui all'art.15;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 23) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli

Gian Doni
 Enzo Trevisoli
 Paolo Bolzano
 Oliviero Fina
 Giacomo Rizzato
 Filippo Potti

interventuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 24) Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 25) Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 26) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Michele Doni
Luca Teselli

Paolo Boban

Luca Inue

Gregorio Rizzo

Filippo Protti

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 27) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Luca Tressoldi
Roberto
Podio Balsani
Stefano Bini
Giuseppe Rizzo
Filippo Protti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi
tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo 28) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

Dr. S. S.
Luca Tresoldi
Alessandro
Roberto Balsani
Dino Pire
Giacomo Rigato
Filippo Protti

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Articolo 29) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Articolo 30) il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciali. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

Luca Tressoldi
Pado balsani

Dina Piva
Giacomo Rino
Filippo Protti

Articolo 31) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili

e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali,

ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di

traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire

ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite

massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

II SEGRETARIO

Articolo 32) Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i

verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri

affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 33) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati

dall'articolo 30 del D.lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo,

anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo

di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno

uno dei componenti.

Anna S.
Federico Tresoldi
Roberto Per
Paolo Tolano
Orlando Bruc
Giuseppe Ripa
Filippo Protti

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto agli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 34) Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve

Nicevi
Luca Traversi
Roberto
Paolo Talsani
Dino Bro
Giuseppe Risto
Filippo Protti

nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore Legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 35) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 36) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli enti aderenti;

Luca Tassinari
Luca Tassinari
Paolo Tassinari
Olivero
Gregorio Rizzo
Filippo Protti

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art 6 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 37) Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 38) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di

Luca Trevisani
Filippo Protti
Paolo Bolchini
Giuseppe Protti
Giuseppe Protti
Filippo Protti

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Articolo 39) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Articolo 40) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Dir. Am.
Laura Tresoldi
Filippo Protti
Paolo Tolson
Arivese Bruc
Giuseppe Rizzo
Filippo Protti

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Articolo 41) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati, sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti, nonché agli associati, come previsto dall'art 14, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 42) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 24, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82

*Stefano Di
Luca Tracchi
Silvestro
Paolo Tolson
Oreste
Giuseppe
Filippo Protti*

NORMA FINALE

Articolo 43) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dei Soci in data 16/02/2022

Letto, confermato e sottoscritto in FERRARA il 16/02/2022

FIRME

Mia
Luca Tresoldi
Piero Dolci
Oliviero Piva
Giacomo Rizzi
Filippo Protti

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI COMACCHIO
Registrato il 1 MAR. 2022 al n° 94 Serie 3
Versati € 200 in data

